

*Allegato 1A alla Circolare n. 7 del 14 gennaio 2021***1A. SCADENZE RICORRENTI**

Le scadenze elencate di seguito riguardano sostanzialmente i seguenti tipi di contribuenti: società di capitali, enti, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti. Le scadenze che riguardano solo determinate categorie di contribuenti sono indicate con un'apposita annotazione. Le scadenze riguardanti le società e le imprese individuali sono riportate nell'allegato 1.B; quelle invece relative ai liberi professionisti ed i privati sono riportate nell'allegato 1.C.

SCADENZE IVA**NOVITÀ****DAL 2021****Aliquote****Novità IVA COVID-19****IVA**

Fino al 31 dicembre 2022 è prevista l'applicazione dell'esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte per le cessioni di:

- vaccini anti COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse
- strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse

A partire 1° gennaio 2021, come previsto dal DL 34 del 19 maggio 2020, i cosiddetti beni anti-Covid (mascherine, articoli di protezione individuale, detergenti disinfettanti, ecc.) saranno soggetti all'aliquota del 5%, anziché all'esenzione IVA prevista dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Iva agevolata piatti pronti e asporto

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Registrazione

Nonostante l'**obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019**, le modalità relative alla tenuta della contabilità IVA hanno subito modifiche solo marginali.

- **Fatture emesse:** le fatture elettroniche a regime vanno emesse entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione con indicazione di tale data nel file “.xml” se divergente dalla data di emissione. Le medesime vanno registrate nell'apposito registro secondo il loro ordine di numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, entro 15 giorni dalla fine del rispettivo mese.

- **Le fatture di acquisto** devono essere registrate entro il periodo di liquidazione (mese o trimestre) nel quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. La detrazione dell'imposta può avvenire al più tardi nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

- **La detrazione dell'IVA** è consentita in relazione alle fatture ricevute e registrate fino al giorno 15 del mese successivo (es. 15 febbraio) con data del mese precedente (es. gennaio). Ciò vale però soltanto per le liquidazioni periodiche in corso d'anno, non invece per la fine dell'anno. In tal caso l'imposta relativa a fatture di un determinato anno può essere detratta soltanto con riferimento al medesimo anno, se la fattura è ricevuta nel medesimo anno.

Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, si deve emettere un'autofattura ai sensi dell'art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/97; entro trenta giorni dalla data di emissione dell'autofattura si deve provvedere a presentarla all'Agenzia delle Entrate competente, versando la relativa imposta. Il cessionario (o committente) che non vi adempia è punito con una sanzione pari all'imposta o alla maggiore imposta a partire da un minimo di € 250 che si appli-

ca anche qualora si tratti di operazioni non imponibili o esenti.

- Non è più obbligatorio registrare nei registri Iva le **fatture ricevute** e le **bollette doganali** con Iva indetraibile.

- In riferimento all'acquisto di carburanti per motori, le carte carburante sono state soppresse dal 31 dicembre 2018 e gli operatori delle stazioni di servizio sono tenuti ad emettere fatture elettroniche a imprese e professionisti a partire da tale data (articolo 22 legge IVA). È previsto l'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli acquisti di carburante sono deducibili/detraibili solo se il pagamento è effettuato tramite metodi di pagamento tracciabili, ad esempio carte di credito o di debito (Bancomat) o carte prepagate. In favore degli operatori delle stazioni di servizio è previsto un bonus fiscale del 50% sull'ammontare delle commissioni bancarie.

- I **corrispettivi** documentati da scontrino o ricevuta fiscale possono essere registrati nei registri Iva anche mensilmente ed in modo cumulativo. La registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Anche in questo caso per le liquidazioni si deve far riferimento alle operazioni effettuate e non solo alle operazioni registrate; pertanto Vi consigliamo di effettuare comunque le registrazioni entro la fine di ogni mese.

Attenzione: rimane l'obbligo contabile di annotazione giornaliera dei corrispettivi per i soggetti esonerati dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (che non svolgono attività di commercio al minuto o assimilate) o che su richiesta emettono fattura. L'annotazione del corrispettivo deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

- In caso di **contabilità meccanizzata**, per l'annotazione delle operazioni nei registri Iva è previsto un periodo di tempo più lungo di 60 giorni; i termini previsti per l'effettuazione delle liquidazioni devono comunque essere rispettati. Non è più necessario fornire la stampa del registro IVA, a condizione che, in caso di un controllo da parte delle autorità competenti, i registri possano essere stampati in ogni momento.

- Le fatture relative agli **acquisti intracomunitari** devono essere registrate sempre con riferimento al mese di ricevimento della fattura. Così come per le fatture emesse, anche per quelle relative ad acquisti intracomunitari si può usufruire di un periodo di 15 giorni dalla conclusione del mese per effettuarne la registrazione materiale.

Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, l'acquirente di un acquisto intracomunitario deve sostituirsi al cedente emettendo, entro il giorno 15 del mese successivo, in un unico esemplare, la fattura medesima nella quale deve essere indicato anche il numero di identificazione attribuito al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza. Il documento deve essere annotato sia sul registro delle fatture emesse che sul registro acquisti, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

- **Esonero dalla tenuta dei registri IVA:** tutte le imprese ed i liberi professionisti in contabilità ordinaria tenuti alla compilazione del libro giornale e degli inventari sono esonerati all'obbligo di tenuta dei registri IVA. Questo nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) Le annotazioni nel libro giornale siano effettuate entro i termini previsti dalla legge IVA;
- b) Su richiesta dell'amministrazione finanziaria sia possibile fornire in forma sistematica gli stessi dati obbligatori ai fini delle annotazioni sui registri IVA.

In pratica si consiglia di proseguire nella tenuta dei registri IVA come di consueto.

Numerazione: tutti i registri previsti dalla legge Iva devono essere numerati progressivamente affinché si possano considerare regolarmente tenuti. La numerazione delle pagine comunque non deve avvenire

prima del loro utilizzo ma può avvenire anche man mano che le pagine stesse vengono utilizzate. Si consiglia una numerazione su base annuale con l'inserimento dell'anno come prefisso (p.es.: 2020/001, 2020/002, ecc.).

Liquidazioni a) *Liquidazione IVA mensile*

e versamenti Il termine mensile previsto per effettuare le liquidazioni mensili e l'eventuale pagamento dell'IVA a
periodici debito è il giorno **16 del mese successivo**.

Entro tale termine va versata l'Iva dovuta conteggiata per differenza tra Iva a debito ed Iva credito se superiore ad importo di Euro 25,82. L'eventuale credito IVA può essere riportato al mese successivo.

Dal 2021 l'imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre va versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, ad eccezione del secondo trimestre, per cui va versata entro la fine del terzo mese successivo. Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro, sarà possibile procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre. Se l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

L'imposta di bollo relativa alle fatture del quarto trimestre 2020 va versata secondo la previgente disciplina, ovvero entro il 20 gennaio.

b) *Liquidazione IVA trimestrale*

- I contribuenti che nel 2020 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e i professionisti, ed a 700.000,00 Euro per gli altri soggetti Iva, (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare per la **liquidazione trimestrale dell'Iva**. I termini di versamento in caso di liquidazioni trimestrali sono: **17 maggio, 20 agosto e 16 novembre**.

- solo i contribuenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e professionisti, ed a 700.000,00 Euro nel caso di altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali) possono effettuare il versamento del saldo IVA annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti da UNICO 2021).

- L'opzione per la liquidazione dell'IVA trimestrale e l'eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stata eseguita attraverso un comportamento concludente.

- In caso di liquidazione trimestrale sono dovuti gli interessi nella misura dell'1% del debito d'imposta. Tali interessi nella liquidazione Iva devono essere registrati separatamente, mentre nel versamento devono essere sommati all'Iva dovuta.

- Autotrasportatori di merci per conto terzi, operatori di servizi di telecomunicazioni, operatori dei servizi pubblici di telefonia radiomobile, imprese di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, banche e imprese di assicurazione, esercenti arti e professioni sanitarie (es. dentisti e odontotecnici), esercenti impianti di distribuzione carburante per uso autotrazione anche per le attività accessorie (es. vendita di ricambi per veicoli e prodotti per la manutenzione) hanno diritto, indipendentemente dall'ammontare del loro volume d'affari, alla liquidazione trimestrale e senza l'aggiunta degli interessi. Per le registrazioni e le liquidazioni sussistono dei termini specifici.

Attenzione: l'IVA del IV trimestre in questo caso non va versata entro il 16 marzo bensì entro il 16 febbraio.

Anche per l'editoria vige una disciplina particolare.

L'imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre va versata entro il giorno 20 del mese

successivo, quando dovuta.

c) Regole generali per la liquidazione IVA mensile e trimestrale

- Se il termine di pagamento cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo immediatamente successivo. Con l'esclusione del debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA, per la quale l'importo minimo che obbliga al versamento è di 10,00 Euro, per quanto riguarda le liquidazioni periodiche il versamento deve essere effettuato solo se l'importo a debito supera 25,82 Euro. Se inferiore va riportato nel mese o trimestre successivo.

- L'annotazione della liquidazione e del pagamento dell'IVA nel registro Iva non sono più obbligatori. Il contribuente però su richiesta dell'amministrazione finanziaria deve essere in grado di fornire i dati relativi alla liquidazione. Si consiglia quindi di continuare ad annotare la liquidazione Iva sul registro.

- Nelle liquidazioni si devono considerare tutte le fatture emesse ed i corrispettivi percepiti nel periodo di riferimento, indipendentemente da eventuali registrazioni successive nel registro delle fatture emesse (es. entro 15 giorni dalla data di emissione) o nel registro dei corrispettivi (entro il giorno lavorativo successivo) ed indipendentemente dal fatto che ci si avvalga della fatturazione differita per la merce accompagnata dal documento di trasporto.

- Con riguardo alle fatture di acquisto emesse a fine dell'anno valgono le seguenti regole: Una fattura di acquisto con data 2020, che il fornitore ha inviato tramite SdI soltanto nel 2021, andrà registrata nei registri IVA del 2021 e la relativa imposta in detrazione nel mese di gennaio 2021. Non è consentito detrarre l'IVA con dicembre 2020 se la fattura è stata inviata nel 2021, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre! Più complicato la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2020, ricevuta nel 2020, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall'uff. acquisti) nel 2021. In tale caso l'IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l'anno 2020 (entro aprile 2021)! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderà spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale. Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare 71/2020.

Acconto IVA Entro il 27 dicembre 2021 i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell'acconto IVA per il mese di dicembre 2021 o per il IV trimestre 2021.

Dichiarazione annuale Iva Tutti i soggetti IVA sono tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione IVA annuale. Anche le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare devono inviare la dichiarazione annuale IVA telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2021.

Il versamento del saldo IVA a debito per il 2020 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021, ovvero entro il 30 giugno 2021, con l'aggiunta degli interessi calcolati in misura pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Esenzione: Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA annuale:

- I soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti e che hanno optato per l'esenzione di cui art. 36 bis (purché non abbiano registrato acquisti comunitari);

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art.

48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

– i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

– i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74 quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Credito IVA **Le compensazioni del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA oppure dalle dichiarazioni trimestrali IVA (TR) con altre imposte (compensazione)** di importo superiore a 5.000 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale/trimestrale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000 Euro, nonché per richieste di rimborso senza presentazione della prescritta garanzia superiori a 30.000, è inoltre necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile. Il limite massimo per la compensazione è pari a 700.000 Euro.

Rimborso IVA annuale La richiesta di rimborso IVA per le liquidazioni a credito può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al termine di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione del 30 aprile 2021. Per importi chiesti a rimborso fino a 30.000 euro (totale complessivo considerando sia le dichiarazioni trimestrali TR che la relativa dichiarazione annuale) si può ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia. Senza presentazione della prescritta garanzia per importi oltre i 30.000 Euro è invece necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti l'operatività del soggetto.

La prestazione di una garanzia fideiussoria è limitata ai soli casi di contribuenti ritenuti "a rischio" per gli interessi dell'Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.

Esportatori abituali / comunicazione dichiarazioni Ricordiamo che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricade in capo all'esportatore abituale. Di conseguenza, per le operazioni da effettuare senza applicazione dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle En-

d'intento

trate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento sono le seguenti:

- 1.) l'esportatore abituale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
- 2.) l'Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- 3.) dal 2020 non è più necessario che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento direttamente al fornitore, poiché questi la riceverà dall'Agenzia delle Entrate tramite il suo cassetto fiscale.
- 4.) il fornitore, una volta scaricata la dichiarazione d'intento dal suo cassetto fiscale, potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, indicando il numero di protocollo della dichiarazione di intento sulla fattura;

Nel modello IVA 2021 è stato eliminato il quadro VI, non andranno più quindi riepilogati i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Vi ricordiamo che non è più possibile comunicare l'intenzione di porre in essere operazioni senza l'applicazione dell'IVA in un determinato arco temporale indicando il periodo di validità della dichiarazione d'intento (p.es. dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021). Pertanto, la lettera d'intento può essere emessa solo per:

- o per un singolo acquisto
- oppure per più operazioni fino a concorrenza di una determinata soglia.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare 31/2020.

Intrastat

Tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, sia di acquisti che di vendita di beni e servizi devono preventivamente verificare di essere iscritti al **VIES** „*Vat information exchange system*“.

Anche per le cessioni intracomunitarie e per le **prestazioni di servizi intracomunitari rese** (in linea di principio solo quelli ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'IVA) vanno compilati gli elenchi riepilogativi (**modelli INTRASTAT**) da presentare in via telematica. Vi ricordiamo inoltre che l'iscrizione al VIES va verificata ed assume rilevanza al momento dell'emissione della fattura da parte del cedente.

Le comunicazioni devono essere inviate telematicamente nei casi e con le periodicità indicati nella tabella seguente. Il termine per la presentazione telematica delle comunicazioni intrastat è il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Ammontare delle operazioni (*)			Fiscale	Statistico	periodicità
cessioni	beni	< 50.000	Intra 1 bis	NO	Trimestrale
		tra 50.000 e 100.000	Intra 1 bis	NO	Mensile
		> 100.000	Intra 1 bis	Intra 1 bis	Mensile
	servizi	< 50.000	Intra 1 quater	NO	Trimestrale
		> 50.000	Intra 1 quater	Intra 1 quater	Mensile
acquisti	beni	< 200.000	NO	NO	-
		> 200.000	NO	Intra 2 bis	Mensile
	servizi	< 100.000	NO	NO	-
		> 100.000	NO	Intra 2 quater	mensile
(*) = realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (dati in €)					

Esterometro Questo adempimento, introdotto dal 2019, consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri che **non** siano documentate con fatture elettro-

niche o bollette doganali.

La comunicazione ha assunto periodicità trimestrale anziché mensile a partire dal 2020 (art. 16 c. 1-bis del D.L. 124/2019). I termini di scadenza per quest'anno saranno il 30/04/2021, 02/08/2021, 01/11/2021 e 31/01/2022.

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite SdI, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

Tuttavia, è bene tenere presente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018 che l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia è consentita purché sia possibile, a loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura.

Rimborso trimestrale dell'Iva

Per i soggetti in attività, i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dell'Iva sono i seguenti:

- a) l'aliquota media Iva delle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%; oppure
- b) le operazioni non imponibili (normalmente esportazioni, cessioni intracomunitarie di beni e forniture di servizi intracomunitari) superano il 25% del volume d'affari complessivo; oppure
- c) beni ammortizzabili: gli acquisti o importazioni di beni ammortizzabili sono superiori ai 2/3 degli acquisti complessivi effettuati nel periodo; oppure
- d) soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- e) soggetti che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione ecc.

Per le operazioni soggette a "split payment", il rimborso dell'IVA può essere richiesto ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lettera a del DPR 633/72.

Rimborso IVA prioritario:

Poiché l'introduzione dello "split payment" per i fornitori delle amministrazioni pubbliche può portare a crediti IVA permanenti o strutturali, gli interessati possono avere diritto a una cosiddetta "priorità" o al rimborso preferenziale dell'IVA ai sensi dall'articolo 38-bis, comma 10 del DPR 633/72 ("rimborso prioritario"), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'attività economica deve essere esercitata da almeno tre anni;
- L'importo dell'imposta detraibile richiesta a rimborso deve ammontare ad almeno € 10.000,00 (per il rimborso "annuale"), o € 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale;
- L'importo dell'eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve ammontare ad almeno il 10% dell'imposta totale assolta sugli acquisti e sulle importazioni durante nell'anno (anno o trimestre) cui si riferisce la domanda.

I rimborsi "prioritari" relativi al pagamento "split payment" saranno corrisposti per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza di Iva detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

I contribuenti che soddisfano uno dei suindicati requisiti, possono alternativamente richiedere il rimborso trimestrale del credito creatosi nel trimestre per importi superiori a Euro 2.582,28, oppure utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione periodica in compensazione con altri tributi e contributi. È anche

ammesso richiedere una parte del credito a rimborso ed utilizzarne la parte restante in compensazione. Il limite massimo per la compensazione con F24 è di Euro 700.000,00.

Qualora il contribuente opti per la richiesta a rimborso del credito oppure per la compensazione mediante il modello di versamento F24, dovrà presentare telematicamente la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il quale richiede il rimborso o la compensazione (30/04; 31/07; 31/10). L'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche alle istanze di compensazione trimestrali (dichiarazioni TR).

Il limite massimo dei crediti e contributi compensabili mediante il modello F24 o rimborsabili tramite il conto fiscale è pari ad Euro 700.000,00 per anno solare e viene determinato considerando sia la compensazione mediante il modello F24 sia un eventuale rimborso richiesto del credito Iva trimestrale ossia di altre imposte e contributi.

Rimborso IVA per "non residenti"

I non residenti, soggetti passivi IVA in un Paese UE o extra UE, che effettuano acquisti in Italia, possono richiedere il rimborso dell'imposta entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti inviando apposita istanza telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, ma in Stati con cui esistono accordi bilaterali (Israele, Svizzera e Norvegia) è previsto il modello IVA 79 che deve essere spedito entro il 30 settembre 2021 in formato cartaceo direttamente al Centro Operativo di Pescara.

Il periodo di riferimento può essere inferiore all'anno solare (solo per i soggetti UE) se il rimborso ammonta almeno a Euro 400,00; l'istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l'importo è inferiore purché di almeno Euro 50,00.

Invio trimestrale liquidazioni IVA

Dal 2017 è obbligatorio l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le scadenze per il 2021 sono: 1 marzo 2021 per il quarto trimestre 2020; 31 maggio 2021 per il primo trimestre; 16 settembre 2021 per il secondo trimestre; 30 novembre 2021 per il terzo trimestre.

Rimborsi IVA in altri paesi

Per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata nel 2019, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda invece l'Iva pagata in paesi extra comunitari, la possibilità di rimborso è subordinata all'esistenza di specifici accordi bilaterali, al momento stipulati soltanto con Svizzera, Norvegia e Israele, Principato di Monaco. La richiesta di rimborso dovrà essere protocollata presso gli uffici delle finanze competenti entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento della richiesta di rimborso.

RITENUTE ALLA FONTE

- Regole generali**
- Tutte le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui compensi a professionisti, artisti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi, su redditi di capitale ecc., devono essere versate, tramite il modello "F24", **entro il giorno 16** del mese successivo a quello di pagamento.
 - I pagamenti il cui giorno di scadenza cade di sabato, domenica o un altro giorno festivo, vanno effet-

tuati il primo giorno feriale successivo.

- Vi ricordiamo che sui pagamenti a favore di liberi professionisti la ritenuta da operare ammonta al 20%; essa ammonta al 23% per le provvigioni da calcolarsi sul 50% o sul 20% della base imponibile (in pratica ammonta all'11,5% o al 4,6%); sui compensi per incaricati alla vendita porta a porta la ritenuta da operare ammonta al 23% da calcolarsi sul 78% della base imponibile; sui pagamenti di diritti d'autore la ritenuta è del 20% da calcolarsi sul 75% del compenso oppure se il percipiente è un erede o donatario sul 100%.

- Vi ricordiamo che i compensi corrisposti a professionisti ed imprese non residenti per prestazioni di servizi, locazioni di autoveicoli, macchinari ecc., diritti d'autore, royalties ecc. sono soggetti ad una ritenuta del 30% nel caso in cui la prestazione sia stata resa in Italia e a condizione che non sia stata richiesta e confermata, prima del pagamento, l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni. È consentito disapplicare la ritenuta in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni se viene fornita la seguente documentazione: Per i professionisti non residenti (Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, art. 7 e art. 14): a) conferma della residenza da parte dell'amministrazione finanziaria del professionista che l'attività professionale è soggetta all'imposta sul reddito; b) conferma del professionista di non avere una succursale o una stabile organizzazione in Italia. Per imprese non residenti (Modello di convenzione OCSE, art. 12): a) conferma da parte del prestatore di servizi di non avere una stabile organizzazione sul territorio italiano; b) conferma da parte del prestatore di servizi di essere il beneficiario effettivo; c) conferma della residenza da parte dell'amministrazione finanziaria dell'impresa che confermi che i suddetti pagamenti siano soggetti all'imposta sul reddito; d) conferma da parte dell'amministrazione finanziaria dell'impresa che presta il servizio che il destinatario dei servizi è ivi soggetto all'imposta. Si noti che, in entrambi i casi, la documentazione deve sussistere prima del pagamento e che questa va rinnovata ogni anno.

- Vi ricordiamo che pagamenti fatti a società non residenti per compensi a professionisti, canoni per l'utilizzo di autovetture, macchinari ecc., diritti d'autore, royalties, ecc. sono soggetti a ritenuta pari al 30% se entro la data del pagamento non è fatta richiesta dell'apposita documentazione che permetta l'applicazione della convenzione sulle doppie imposizioni.

- Eventuali versamenti di ritenute effettuati in eccesso nei periodi precedenti, possono essere portati in diminuzione del versamento dei mesi successivi **solamente tramite l'utilizzo del modello F24**. L'eventuale credito risultante al termine del periodo di imposta verrà indicato nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, nel modello 770 e potrà essere chiesto tutto o in parte a rimborso o potrà essere compensato in occasione dei versamenti periodici, mediante l'indicazione nel modello di versamento "F24" (anche in questo caso vige l'obbligo del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori ad Euro 5.000).

- Entro il 31/03/2021 il sostituto d'imposta deve consegnare ai propri la certificazione unica "CU". Entro il 16/03/2021 invece il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi per l'anno 2020.

- Si evidenzia che il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare anche i dati relativi ai percipienti in regime forfettario ed in regime dei minimi, sebbene non siano state effettuate le ritenute.

- Il DL 50/2017 ha introdotto l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto in misura del 21% alle locazioni brevi (fino a 30 giorni). Questa va trattenuta dagli intermediari (inclusi quelli online, quali Airbnb).

Dividendi ed interessi

Riguarda solo le socie-

La ritenuta d'acconto sui dividendi distribuiti da società di capitali deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre in cui è avvenuta la distribuzione (quindi entro il 18.01.2021 – 16.04.2021 – 16.07.2021 – 18.10.2021). La tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche è stata modificata con la Legge Finanziaria 2018: sostanzialmente è stata resa identica la tassazione dei dividendi per partecipazioni non qualificate alla tassazione dei dividendi per partecipazioni

tà di capitali qualificate. È previsto un regime transitorio. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 43/2017 e 4/2018.

Le società per azioni che hanno emesso prestiti obbligazionari devono versare la relativa ritenuta (del 26%) mediante il modello “F24”, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza delle cedole.

La certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati del 2020 (modello CUPE) deve essere consegnata al destinatario entro il 31 marzo 2021.

IMU, IMI, TASI

IMU, IMI, TASI: Il versamento del primo acconto scade al 16 giugno ed il saldo scade il 16 dicembre.

A decorrere dal 2020 è stata abolita la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata riscritta la disciplina IMU. Di fatto, è stata abolita la TASI. Per le provincie autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi rispettivamente l’IMIS e l’IMI.

Attenzione: a seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare il pagamento dell’IMU mediante ravvedimento operoso anche oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021) per l’esercizio 2020 deve essere presentata nei seguenti termini:

- *Modello 770/2021 “semplificato”:* in questo modello vengono indicati i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, trattamento di fine rapporto, compensi a professionisti, provvigioni, nonché i dati del sostituto d’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente **entro il 02.11.2021**.

- *Modello 770/2021 “ordinario”:* in questo modello vengono inseriti tutti i redditi diversi sui quali viene operata la ritenuta alla fonte e che non vengono inseriti nel cosiddetto “modello 770 semplificato”, come per esempio dividendi, altri redditi di capitale e le compensazioni delle ritenute alla fonte con crediti d’imposta. Il modello ordinario deve inoltre contenere alcuni dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e versate. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro il **02.11.2021**.

ALTRO

Assistenza fiscale	I datori di lavoro possono prestare l’assistenza fiscale ai propri dipendenti, consistente nella redazione e presentazione della dichiarazione “730”; se l’assistenza fiscale non viene prestata dal datore di lavoro, quest’ultimo deve dare al CAF del lavoratore o al suo consulente (es. Dott. commercialista), la possibilità di raccogliere i documenti necessari per il calcolo delle imposte direttamente presso la sede dell’impresa. Qualora invece il datore di lavoro voglia evitare tutto questo, egli dovrà comunicare al lavoratore, entro il 15 gennaio 2021, la decisione di prestargli assistenza fiscale; il datore di lavoro potrà poi affidare la predisposizione del modello 730 ad un CAF, ad un commercialista o predisporlo direttamente.
Tassa beni di lusso	Rimane in vigore anche per il 2021 la tassa sui beni di lusso che grava sulle autovetture “di lusso” (20 Euro per ogni kW superiore alla potenza di 185 kW) e per aerei ed elicotteri (es. 1,50 Euro/kg per veicoli fino a 1.000 kg).
Auto: ecotassa e bonus rottamazione	In riferimento ai veicoli M1 immatricolati in Italia nel periodo 01/03/2019 – 31/12/2021 in presenza di determinati requisiti l’acquirente sarà tenuto al versamento di un’ecotassa “una tantum” compresa tra 1.100 euro e 2.500 euro, a seconda delle emissioni inquinanti. Di contro è previsto un bonus rottamazione per l’acquisto di determinati modelli di auto e ciclomotori a basso impatto ambientale. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra circolare n. 4/2021.
Compensazione di	- Mediante il modello “F24” è possibile effettuare la compensazione tra imposte dovute e crediti

imposte e contributi tramite il modello "F24"

esistenti.

- I pagamenti da effettuare a mezzo del modello "F24" devono avvenire di regola entro il giorno 16 del mese successivo.

- La compensazione dei crediti non può superare l'ammontare annuo di **Euro 700.000,00** per anno solare. Essa può riguardare solamente i crediti che risultano da una dichiarazione dei redditi, o dalla richiesta di rimborso trimestrale dell'IVA.

- Nell'ambito del Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" sono state estese ai crediti IRPEF/IRES/IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni le regole di compensazione già previste ai fini IVA. La compensazione dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive alle imposte sui redditi e all'IRAP maturati nell'anno 2020 può avvenire a seguito della presentazione del modello Redditi o IRAP dal quale emergono a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Le regole di versamento sono le seguenti:

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a zero"	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo"/F24 "addebito unico")
Mod. F24 "a debito" con compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo"/F24 "addebito unico")
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI)

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a zero"	Privato	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo"/F24 "addebito unico")
Mod. F24 "a debito" con compensazione	Privato	Entratel / Fisconline
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Privato	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI) / cartaceo

Le **compensazioni di crediti IVA con altre imposte (compensazione orizzontale)** di importo superiore a 5.000,00 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000,00 Euro è necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

Errate compensazioni

La sanzione prevista per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% dell'imposta compensata. Qualora vi sia ancora la possibilità di rimediare con ravvedimento operoso, va applicata la sanzione del 30%.

Ravvedimento operoso per omessi o insufficienti versamenti di imposte

È possibile regolarizzare un omesso o insufficiente versamento di imposta (Iva, Irpef, Ires, Irap, ritenute, tributi doganali e accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecc.) entro 14 giorni dalla data di scadenza del versamento, con una sanzione pari al 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Se invece la regolarizzazione è effettuata a partire dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/10 del minimo (15%), quindi pari a 1,5%.

Se la regolarizzazione è effettuata a partire dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/9 del minimo, quindi pari al 1,67%.

Per quanto riguarda le regolarizzazioni di tributi effettuate successivamente, le sanzioni ridotte sono riportate in modo sintetico nella seguente tabella. Il versamento della sanzione deve avvenire contestualmente al versamento dell'imposta e degli interessi, sempre mediante il modello "F24". Per le violazioni non vi è alcuna preclusione in merito all'utilizzo del ravvedimento operoso in caso di inizio di controlli fiscali, e quindi il ravvedimento è possibile fino a che non sia notificato l'atto di accertamento e liquidazione o l'avviso bonario.

Ambito temporale	Riduzione Sanzioni	Ambito applicativo
Versamento entro 14 giorni dalla violazione	0,1% per giorno	tutti i tributi
Versamento da 15 a 30 giorni dalla violazione	1/10 di 15%	tutti i tributi
Versamento da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 di 15 %	tutti i tributi
Versamento entro l'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 di 30 %	tutti i tributi
Versamento entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 di 30%	tutti i tributi
Versamento oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 di 30%	tutti i tributi
dopo la notifica del "PVC"	1/5 di 30%	solo tributi amministrati dall'AdE

Dal 01/01/2021 il tasso d'interesse legale è passato dallo 0,5% allo **0,1%**.

Imposta di registro **MODELLO F24 ELIDE**

Contratti di locazione Per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di contratti di locazione immobiliare vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F24 ELIDE.

L'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

Lo stesso deve essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

Il mod. F24 ELIDE va presentato nelle seguenti modalità ovvero:

- esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti titolari di partita IVA;
- anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (anche se di importo pari o superiore a Euro 1.000).

Tutti i contratti di locazione per i quali è dovuta l'imposta di registro vanno registrati entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato per la prima annualità e poi per ogni annualità successiva oppure per l'intera durata del contratto. L'imposta minima per la prima registrazione ammonta ad Euro 67,00.

Per regolarizzare il mancato pagamento d'imposta di registro può essere applicato il ravvedimento operoso nei termini sopra evidenziati.

In caso di versamenti con scadenze annuali Vi consigliamo di annotarvi la scadenza.

La locazione di fabbricati ad uso abitativo da parte di soggetti IVA e da parte di privati se non soggetta ad IVA sconta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 2%.

La locazione di fabbricati strumentali può essere esente o può essere soggetta ad IVA, in ogni caso sconta l'imposta di registro in misura pari all'1%.

Si ricorda che è soggetta a tassazione anche la risoluzione di contratti.

Se si sceglie la tassazione mediante la cosiddetta "cedolare secca" al momento della registrazione del contratto di locazione (appartamenti affittati da privati a persone fisiche, nonché immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600mq, affittati da privati), non sarà dovuta alcuna imposta di registro.

Registrazione contratti preliminari

In caso di registrazione di contratti preliminari i termini scadono decorsi 20 giorni, calcolati dalla data meno recente tra quella di stipula e quella di decorrenza dei relativi effetti.

Contributo pensionistico alla cassa INPS gestione separata (24% - 34,23%)

Dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (per es. ad amministratori e lavoratori a progetto) deve essere trattenuto e versato un contributo pensionistico con le seguenti modalità:

- **tra 33,72% (senza DIS-COLL) e 34,23% (con DIS-COLL)** (comprensivo del contributo di maternità) dell'imponibile fino a Euro 103.055 (*attenzione, limite relativo al 2020*) per collaboratori e figure assimilate che non hanno altre forme di assicurazione obbligatoria. *Lo scaglione di reddito per il 2021 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a Euro 103.055 (*attenzione, limite relativo al 2020*) per soggetti che percepiscono già una pensione (pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità). *Lo scaglione di reddito per il 2021 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a Euro 103.055 (*attenzione, limite relativo al 2020*) per soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che percepiscono forme pensionistiche indirette (ad esempio pensioni di reversibilità). *Lo scaglione di reddito per il 2021 deve essere ancora confermato.*

Invece i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione o sprovvisti di tutela pensionistica obbligatoria sono tenuti ad autoliquidare tali contributi INPS, previa applicazione dell'aliquota del **25,72%** (comprensiva del contributo di maternità) dell'imponibile fino a Euro 103.055 (*attenzione, limite relativo al 2020*). *Lo scaglione di reddito per il 2021 deve essere ancora confermato.*

Ricadono nell'obbligo assicurativo anche i lavoratori occasionali che percepiscono un compenso annuo superiore a 5.000,00 Euro. Attenzione: i 5.000,00 Euro annui devono essere considerati cumulativamente nell'anno; è quindi necessario verificare se il lavoratore occasionale abbia già percepito compensi da altri datori di lavoro; nel complesso la somma deve essere inferiore a Euro 5.000,00. In caso di superamento di tale limite il committente è obbligato a iscrivere il lavoratore occasionale alla gestione separata dell'INPS. Vi consigliamo di farvi rilasciare dal lavoratore occasionale una dichiarazione attestante l'importo complessivo dei compensi percepiti nell'anno.

- Per i collaboratori il contributo grava per due terzi sul committente e per un terzo sul percettore e viene trattenuto dal committente al momento del pagamento del compenso. Il contributo dev'essere versato, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

- Per i liberi professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi ed è completamente a carico del professionista, il quale ha tuttavia la facoltà di addebitare al cliente il

4% dell'onorario quale contributo.

Anche i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative sono tenuti all'iscrizione in una apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'obbligo contributivo è pari a quello previsto per i collaboratori senza previdenza (vedi sopra). Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

Pagamento in contanti Il limite per l'utilizzo di contante per i pagamenti in Italia effettuati da persone fisiche e giuridiche italiane è pari a 2.000 Euro. **I pagamenti in contanti sono quindi ammessi fino all'importo di Euro 1.999,99.** Non sono consentiti pagamenti "frazionati" di importi superiore al suddetto limite.

Sono previste sanzioni pesanti – minimo 3.000 Euro – per il mancato rispetto di tali norme e gli intermediari finanziari ed i professionisti che constatano tali infrazioni hanno l'obbligo di denuncia entro 30 giorni.

È opportuno precisare che il deposito in banca e/o il prelevamento dalla banca di importi in contanti superiori a 3.000 Euro non costituisce di per sé una violazione delle nuove norme e le banche non devono nemmeno effettuare segnalazioni al riguardo. Ciò è stato chiarito con circolare del 4 novembre 2011.

Esiste inoltre una deroga ai pagamenti in contanti e riguarda le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana per le quali è previsto il limite di 15.000,00 Euro. Tale possibilità è subordinata a determinate condizioni. Per i dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 2/2019.

Attenzione: Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "money transfer");
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

È previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante a 999,99 euro a partire dall'1.1.2022.

Pagamento POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito e carte di credito. L'obbligo tuttavia non è assistito da nessuna sanzione dal momento che il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario allo schema di Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.